

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1247)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1960

Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con i provvedimenti legislativi adottati nello scorso anno e completati all'inizio del corrente, si è provveduto ad intervenire in favore dei dipendenti statali in attività ed in quiescenza, con l'adozione di un congegno che tiene conto delle variazioni del costo della vita, nonché con l'adeguamento delle misure dell'aggiunta di famiglia per il personale in attività e con la concessione di quote di famiglia per il personale in quiescenza.

Il Governo ha ritenuto opportuno prendere ora in esame la situazione economica dei dipendenti statali, tenendo presente in partico-

lare quella di coloro che per l'entità della retribuzione e per il carico di famiglia meritano considerazione.

A tali fini ha predisposto il presente disegno di legge che prevede un miglioramento — a partire dal 1° ottobre 1960 — di lire 1.000 mensili della misura delle attuali quote di aggiunta di famiglia spettanti, per ciascuna persona a carico, al personale statale in attività di servizio (articolo 1) e in quiescenza (articolo 2), il cui stipendio iniziale o pensione non risultino superiori alle lire 50.000 mensili lorde.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.19 e successive modificazioni ed estensioni, non superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185 è aumentata di lire 1.000.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959,

n. 324 è aumentata di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui importo mensile lordo non superi le lire 50.000.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si tiene conto soltanto dell'importo della pensione o dell'assegno vitalizio, temporaneo o rinnovabile, con esclusione degli assegni accessori, e, nei casi di pensioni ad onere ripartito o di cumulo di più pensioni ordinarie, si considera l'ammontare complessivo della pensione o delle pensioni in godimento.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dalla applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.